



Enel S.p.A.

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018

**Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e
dell'art. 10 del Regolamento (UE) n. 537/2014**

Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dell'art. 10 del Regolamento (UE) n. 537/2014

Agli Azionisti della
Enel S.p.A.

Relazione sulla revisione contabile del bilancio consolidato

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo Enel (il Gruppo), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2018, dal conto economico, dal prospetto dell'utile complessivo rilevato nell'esercizio, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalle note di commento al bilancio consolidato che includono anche la sintesi dei più significativi principi contabili applicati.

A nostro giudizio, il bilancio consolidato fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo Enel al 31 dicembre 2018, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 9 del D. Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio consolidato* della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Enel S.p.A. in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Aspetti chiave della revisione contabile

Gli aspetti chiave della revisione contabile sono quegli aspetti che, secondo il nostro giudizio professionale, sono stati maggiormente significativi nell'ambito della revisione contabile del bilancio consolidato dell'esercizio in esame. Tali aspetti sono stati da noi affrontati nell'ambito della revisione contabile e nella formazione del nostro giudizio sul bilancio consolidato nel suo complesso; pertanto su tali aspetti non esprimiamo un giudizio separato.

Abbiamo identificato i seguenti aspetti chiave della revisione contabile:

Aspetti chiave	Risposte di revisione
<p>Recuperabilità di attività non correnti</p> <p>Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 include tra le attività non correnti Immobili, impianti e macchinari pari a Euro 76.631 milioni, Attività immateriali pari a Euro 19.014 milioni e Avviamento pari a Euro 14.273 milioni. Gli amministratori hanno effettuato i test di impairment sul valore contabile iscritto alla data di bilancio delle unità generatrici di flussi di cassa indipendenti (CGU) che includono avviamento, attività immateriali a vita utile indefinita o altre attività non correnti che presentavano indicatori di impairment. Il processo seguito dal management e le modalità di valutazione e determinazione del valore recuperabile di ciascuna CGU sono basati su assunzioni a volte complesse che per loro natura implicano il ricorso al giudizio degli amministratori. Tale giudizio è da riferirsi, prevalentemente, alle previsioni dei flussi di cassa futuri propri di ogni CGU così come desumibili dal Piano Industriale 2019-2023 nonché alla determinazione dei tassi di crescita di lungo periodo e dei tassi di attualizzazione applicati a tali previsioni. In relazione a quanto sopra, assumono particolare rilevanza le ipotesi formulate dagli amministratori circa il futuro andamento degli scenari economici, tra cui l'andamento della domanda elettrica e del gas e dei relativi prezzi attesi, la disponibilità delle risorse rinnovabili nonché alcune variabili quali inflazione, tassi di cambio e tassi di interesse. In considerazione del giudizio richiesto e della complessità delle assunzioni utilizzate nella stima del valore recuperabile delle attività non correnti, abbiamo ritenuto che tale tematica rappresentasse un aspetto chiave per la revisione. L'informativa di bilancio relativa alla recuperabilità delle attività non correnti è riportata alla nota di commento 2. "<i>Principi contabili e criteri di valutazione - Recuperabilità di attività non finanziarie</i>", alla nota di commento 16. "<i>Immobili, impianti e macchinari</i>", alla nota di commento 21. "<i>Avviamento</i>".</p>	<p>Le nostre procedure di revisione in risposta all'aspetto chiave hanno riguardato, tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'analisi della procedura di impairment delle suddette attività non correnti e dei relativi controlli posti in essere dal Gruppo; • l'analisi dei criteri di identificazione delle CGU e della riconciliazione dei valori contabili ad esse attribuiti con il bilancio consolidato; • l'analisi delle principali assunzioni del Piano Industriale 2019-2023 e dei relativi flussi di cassa futuri, incluso il confronto con dati e previsioni di settore; • l'analisi della coerenza delle previsioni dei flussi di cassa futuri di ciascuna CGU con il Piano Industriale 2019-2023; • l'analisi dell'esistenza delle condizioni previste dallo IAS 36 per la ripresa di valore a fronte di svalutazioni precedentemente rilevate; • la valutazione circa la capacità del management di formulare previsioni accurate, mediante confronto tra i dati storici consuntivati e le precedenti previsioni. <p>Nello svolgimento delle verifiche ci siamo avvalsi dell'ausilio di nostri esperti in tecniche di valutazione, al fine di verificare le metodologie utilizzate nel processo, l'accuratezza matematica del modello, la ragionevolezza dei tassi di crescita a lungo termine e del tasso di attualizzazione nonché l'esito delle analisi di sensitività effettuate dalla direzione.</p> <p>Infine, abbiamo verificato l'adeguatezza dell'informativa fornita nelle note di commento al bilancio in relazione all'aspetto chiave.</p>

Aspetti chiave	Risposte di revisione
<p>Ricavi per vendite di energia elettrica e gas non ancora fatturate</p> <p>I ricavi delle vendite di energia elettrica e gas ai clienti al dettaglio sono rilevati al momento della fornitura e comprendono, oltre a quanto fatturato in base a letture periodiche ovvero in base ai volumi comunicati dai distributori e dai trasportatori, una stima dell'energia elettrica e gas erogati nell'esercizio ma non ancora fatturati. I ricavi afferenti il periodo tra la data di ultima lettura e la fine dell'esercizio si basano su stime che considerano il consumo giornaliero del cliente, determinato principalmente in funzione del suo profilo storico, rettificato per riflettere le condizioni atmosferiche o altri fattori che possano influire sullo stesso. In considerazione della complessità delle assunzioni utilizzate per stimare i ricavi di energia elettrica e gas erogati non ancora fatturati, abbiamo ritenuto che tale tematica rappresentasse un aspetto chiave della revisione.</p> <p>L'informativa di bilancio relativa ai ricavi rilevati nell'esercizio per vendite di energia elettrica e gas non ancora fatturate è riportata alla nota di commento 2. <i>"Principi contabili e criteri di valutazione - Uso di stime - Ricavi"</i>.</p>	<p>Le nostre procedure di revisione in risposta all'aspetto chiave hanno riguardato, tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'analisi del processo di rilevazione dei ricavi di energia elettrica e gas e dei controlli chiave, compresi quelli relativi ai presidi informatici, posti in essere dalle società del Gruppo interessate;• la verifica degli algoritmi e dei dati utilizzati nei sistemi informatici dalle società del Gruppo interessate, eseguita anche con il supporto dei nostri specialisti in Information Technology;• le procedure di validità su un campione dei dati utilizzati dalla direzione per determinare i ricavi maturati, incluso il riscontro, ove applicabile, delle informazioni sulle quantità immesse in rete e rese disponibili dai trasportatori e dai distributori;• il confronto della stima rilevata in bilancio con i dati successivamente consuntivati. <p>Infine, abbiamo verificato l'adeguatezza dell'informativa fornita nelle note di commento al bilancio in relazione all'aspetto chiave.</p>

Aspetti chiave	Risposte di revisione
<p>Contenziosi</p> <p>Il Gruppo è parte in diversi procedimenti civili, amministrativi e fiscali collegati al normale svolgimento delle proprie attività, per i quali non è sempre oggettivamente possibile prevedere l'esito finale e che potrebbero generare passività di importo anche significativo.</p> <p>La valutazione dei rischi legati ai suddetti procedimenti è basata su elementi complessi che per loro natura implicano il ricorso al giudizio degli amministratori. Tale giudizio è da riferirsi, in particolare, alla valutazione delle incertezze connesse alla previsione degli esiti dei procedimenti e all'adeguatezza dell'informativa di bilancio; esso inoltre tiene conto degli elementi di valutazione acquisiti dalla funzione legale interna e dai consulenti legali esterni.</p> <p>In considerazione del giudizio richiesto, della significatività di tali contenziosi e della complessità del processo di valutazione, abbiamo ritenuto che tale tematica rappresentasse un aspetto chiave per la revisione.</p> <p>L'informativa di bilancio relativa ai contenziosi è contenuta alla nota di commento 2. <i>"Principi contabili e criteri di valutazione - Uso di stime - Contenziosi"</i> e alla nota di commento 52. <i>"Attività e passività potenziali"</i>.</p>	<p>Le nostre procedure di revisione in risposta all'aspetto chiave hanno riguardato, tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'analisi del processo di identificazione dei contenziosi legali e fiscali e dei procedimenti amministrativi in corso e dei relativi controlli posti in essere;• l'analisi critica delle assunzioni utilizzate nella valutazione dei rischi legali e fiscali predisposta dalle funzioni legale e fiscale del Gruppo;• la discussione con le funzioni legale e fiscale circa lo stato dei contenziosi maggiormente significativi e l'esame della principale documentazione ritenuta rilevante, anche con l'ausilio di nostri esperti in materia legale e fiscale;• l'ottenimento delle conferme esterne da parte dei consulenti legali e fiscali che assistono le diverse società del Gruppo interessate nonché l'esame delle stesse al fine di verificare la coerenza delle informazioni ottenute con la valutazione del rischio effettuata dalla direzione e dalle funzioni legale e fiscale. <p>Infine, abbiamo verificato l'adeguatezza dell'informativa fornita nelle note di commento al bilancio in relazione all'aspetto chiave.</p>

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio consolidato

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio consolidato che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 9 del D. Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità del Gruppo di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio consolidato, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio consolidato a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della capogruppo Enel S.p.A. o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria del Gruppo.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio consolidato

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio consolidato nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio consolidato.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio consolidato, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti od eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno del Gruppo;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori e della relativa informativa;
- siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità del Gruppo di continuare ad operare come un'entità in

funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che il Gruppo cessi di operare come un'entità in funzionamento;

- abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio consolidato nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio consolidato rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati sulle informazioni finanziarie delle imprese o delle differenti attività economiche svolte all'interno del Gruppo per esprimere un giudizio sul bilancio consolidato. Siamo responsabili della direzione, della supervisione e dello svolgimento dell'incarico di revisione contabile del Gruppo. Siamo gli unici responsabili del giudizio di revisione sul bilancio consolidato.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dai principi di revisione internazionali (ISA Italia), tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Abbiamo fornito ai responsabili delle attività di governance anche una dichiarazione sul fatto che abbiamo rispettato le norme e i principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano e abbiamo comunicato loro ogni situazione che possa ragionevolmente avere un effetto sulla nostra indipendenza e, ove applicabile, le relative misure di salvaguardia.

Tra gli aspetti comunicati ai responsabili delle attività di governance, abbiamo identificato quelli che sono stati più rilevanti nell'ambito della revisione contabile del bilancio dell'esercizio in esame, che hanno costituito quindi gli aspetti chiave della revisione. Abbiamo descritto tali aspetti nella relazione di revisione.

Altre informazioni comunicate ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (UE) n. 537/2014

L'assemblea degli azionisti della Enel S.p.A. ci ha conferito in data 29 aprile 2011 l'incarico di revisione legale del bilancio d'esercizio e consolidato della Società per gli esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2019.

Dichiariamo che non sono stati prestati servizi diversi dalla revisione contabile vietati ai sensi dell'art. 5, par. 1, del Regolamento (UE) n. 537/2014 e che siamo rimasti indipendenti rispetto alla Società nell'esecuzione della revisione legale.

Confermiamo che il giudizio sul bilancio consolidato espresso nella presente relazione è in linea con quanto indicato nella relazione aggiuntiva destinata al collegio sindacale, nella sua funzione di comitato per il controllo interno e la revisione contabile, predisposta ai sensi dell'art. 11 del citato Regolamento.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dell'art. 123-bis, comma 4 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Gli amministratori della Enel S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione e della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari del Gruppo Enel al 31 dicembre 2018, incluse la loro coerenza con il relativo bilancio consolidato e la loro conformità alle norme di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e di alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari indicate nell'art. 123-bis, comma 4 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con il bilancio consolidato del Gruppo Enel al 31 dicembre 2018 e sulla conformità delle stesse alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione e le specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari sopra richiamate sono coerenti con il bilancio consolidato del Gruppo Enel al 31 dicembre 2018 e sono redatte in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

Dichiarazione ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Consob di attuazione del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254

Gli amministratori della Enel S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della dichiarazione non finanziaria ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254. Abbiamo verificato l'avvenuta approvazione da parte degli amministratori della dichiarazione non finanziaria.

Ai sensi dell'art. 3, comma 10, del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, tale dichiarazione è oggetto di separata attestazione di conformità da parte nostra.

Roma, 17 aprile 2019

EY S.p.A.



Massimo Antonelli
(Socio)